



TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Palmi così composto:

dott. Piero Viola	Presidente
dott. Mario Cecchini	Giudice del.
dott. Mariano Carella	Giudice

riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale a carico di **A.S. Trasporti S.r.l.s.** (C.F./P. IVA 03190960801), con sede legale in Gioia Tauro (RC), Strada Provinciale 111 in persona del legale rappresentante pro tempore

FATTO

In data 17/9/2024 (P.U. n.53/2024) Gorla spa (rappresentato e difesa dall'avv. Michele Re) ha presentato ricorso per la l'apertura della liquidazione giudiziale a carico di **A.S. Trasporti S.r.l.s.** (C.F./P. IVA 03190960801), con sede legale in Gioia Tauro (RC), Strada Provinciale 111, in persona del legale rappresentante pro tempore

Il Tribunale in composizione collegiale ha delegato il dott. Mario Cecchini per l'espletamento dell'attività istruttoria.

Con ricorso notificato parte resistente è stata regolarmente convocata per l'udienza del 15/1/2025 rinviata al 9/4/2025.

Parte resistente non si è costituita, né ha depositato le scritture contabili previste per legge.

Alla stessa udienza la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.

DIRITTO

Il ricorso proposto è fondato, dovendosi ritenere sussistenti i presupposti oggettivi e soggettivi per l'apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 49 CCII.

Presupposto soggettivo

Va premesso che i presupposti per la liquidazione giudiziale ricalcano quelli già indicati per la dichiarazione di fallimento per cui è possibile richiamarsi all'elaborazione



Al riguardo, è esaustivo il richiamo ai principi sanciti dalle Sezioni Unite che, appunto, ha affermato che l'onere della prova deve essere ripartito tra le parti tendendo conto “della

possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere d'azione" (Cass. SS.UU. n. 13533 del 30/10/2001).

In virtù di tale principio rientrano, pacificamente, nella sfera d'azione della ditta debitrice gli elementi di fatto attinenti l'attivo patrimoniale o i ricavi lordi ottenuti nell'esercizio dell'attività d'impresa (Cass. n. 11309 del 22/04/2009).

Tale interpretazione della norma si trae con assoluta chiarezza nella relazione al progetto di riforma (cfr. anche Corte Cost. n. 198/2009, punto 4.0 e 4.1).

Nel caso di specie nessun dubbio si pone sulla possibilità di apertura della liquidazione giudiziale della società resistente atteso che, al di là della carenza di eccezione difensiva, l'assenza delle scritture contabili per l'omesso deposito impedisce al Collegio l'eventuale mancato superamento delle soglie indicate dall'art. 2 comma 1 lett. D) CCII.

Dal che l'inevitabile conclusione sopra rassegnata.

Presupposto oggettivo

E' noto che il presupposto oggettivo che giustifica per l'apertura della dichiarazione giudiziale è costituito dallo stato di insolvenza, secondo la definizione data dall'art. 2 CCII, manifestatosi attraverso la realizzazione di una situazione di oggettiva impotenza economica funzionale e non transitoria per la quale l'imprenditore non è più in grado di far fronte regolarmente, e con i normali mezzi, alle proprie obbligazioni per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla propria attività.

Lo stato d'insolvenza costituisce una situazione obiettiva dipendente da impotenza economica che può dirsi sussistente qualora l'imprenditore a causa della carenza di liquidità, e dell'impossibilità di ottenerla con l'ordinario accesso al credito, non riesca ad adempiere con regolarità e con le tipiche modalità, al pagamento delle obbligazioni contratte nell'esercizio dell'attività (Cass. SS.UU. n. 1997 dell'11/02/003).

Il profilo determinante nell'indagine sul requisito de quo deve essere, dunque, individuato nella capacità o meno di operare sul mercato in condizioni di ordinarietà, con normale gestione dei rapporti commerciali, indipendentemente dalla situazione patrimoniale complessiva dell'impresa.

In tal senso la Suprema Corte ha sancito che lo stato di insolvenza *"non è escluso dalla circostanza che l'attivo superi il passivo e che non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili. In particolare, il significato oggettivo dell'insolvenza, che è quello rilevante agli effetti dell'art. 5 L.F., deriva da una valutazione circa le condizioni economiche necessarie all'esercizio di attività economiche, si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime nell'incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa, nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio"* (Cass. n. 1760 del 28/01/2008).



Il principio giustifica l'affermazione, condivisa in dottrina e giurisprudenza, secondo la quale lo stato di insolvenza può essere riconosciuto in danno di un imprenditore che abbia un patrimonio immobiliare o crediti verso terzi superiori ai debiti ma che non riesca a procedere ad un'agevole liquidazione di detti beni che gli consenta di acquisire la liquidità necessaria per la normale gestione dei pagamenti; così come, per contro, il requisito del precedente art. 5 L.F. potrebbe non essere riscontrato nei confronti del soggetto che, pur versando in una condizione di passività d'impresa, possa contare sulla liquidità o sull'accesso al credito così da garantire l'adempimento delle obbligazioni con i normali mezzi.

La distinzione tra il patrimonio dell'impresa in senso ampio (insufficiente a garantire la normale solvibilità) e la liquidità o la capacità di realizzo (requisito indispensabile per operare sul mercato) è, in effetti, costante nelle pronunce della giurisprudenza di legittimità con riferimento alla normativa preesistente al CCII (*"nel giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento, la verifica, ex art. 5 L.F., dello stato d'insolvenza dell'imprenditore commerciale esige la prova di una situazione d'impotenza, strutturale e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, valutate nel loro complesso, in quanto già scadute all'epoca della predetta dichiarazione e ragionevolmente certe; ne consegue, quanto ai debiti, che il computo non si limita alle risultanze dello stato passivo nel frattempo formato, ma si estende a quelli emergenti dai bilanci e dalle scritture contabili o in altro modo riscontrati, anche se oggetto di contestazione, quando (e nella misura in cui) il giudice dell'opposizione ne riconosca incidentalmente la ragionevole certezza ed entità; quanto all'attivo, i cespiti vanno considerati non solo per il loro valore contabile o di mercato, ma anche in rapporto all'attitudine ad essere adoperati per estinguere tempestivamente i debiti, senza compromissione - di regola - dell'operatività dell'impresa, salvo che l'eventuale fase della liquidazione in cui la stessa si trovi renda compatibile anche il pronto realizzo dei beni strumentali e dell'avviamento"* (Cass. n. 5215 del 27/02/2008; Cass. n. 9856 del 28/04/2006).

Nell'elaborazione antecedente alla novella di cui al D.Leg.vo n. 5/2006 era stato sostenuto da taluni che l'esistenza di un solo debito non potesse configurare lo stato d'insolvenza, non trattandosi di una difficoltà afferente l'impresa nel suo complesso bensì il singolo rapporto obbligatorio alla cui tutela erano già sufficientemente deputati i mezzi di esecuzione individuale

Nell'attuale assetto normativo il principio dell'unicità del debito (ovviamente, se certo e non contestato) quale elemento di per sé ostativo alla ricorrenza del requisito dell'insolvenza non può più considerarsi ragionevole, atteso che il legislatore nell'introdurre una soglia minima di valore del debito (allo stato € 30.000,00 art. 49 comma 5 CCII) per l'ammissibilità della dichiarazione di fallimento ha già operato una valutazione sulla misura al di sopra della quale l'esposizione assume rilevanza ed ha inteso correlare l'importanza del debito alla sua misura piuttosto che alla sua pluralità.

Dunque, così come una pluralità di debiti il cui importo complessivo non superi la soglia di cui all'art. 5 CCII non è sufficiente a determinare il fallimento di un'impresa, allo stesso



modo un solo credito se di misura superiore alla predetta soglia può da solo sostenere una dichiarazione di fallimento.

Ovviamente, lo stato di insolvenza non può essere equiparato al mero inadempimento di crediti, presupponendo, piuttosto, una valutazione di “grave impedimento” alla regolare attività imprenditoriale di natura non reversibile (in prognosi ma sulla base degli elementi forniti in concreto), rivelandosi insufficiente l'impossibilità di regolare adempimento meramente temporanea ovvero l'inadempimento consapevole correlato ad una contestazione non pretestuosa in ordine alla sussistenza dell'obbligo.

Dunque, il mancato adempimento dell'obbligazione alla scadenza e con mezzi normali di pagamento costituisce elemento significativo ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. B) CCII. solo laddove il resistente non abbia allegato una non pretestuosa ragione di contestazione del credito (diligentemente veicolata attraverso gli strumenti di tutela approntati dall'ordinamento) ovvero una ragione idonea a dimostrare la mera accidentalità di tale situazione rispetto al fisiologico andamento dell'impresa (Cass. n. 4455 del 28/03/2001).

Corollario degli argomenti sin qui esposti è il principio generale per il quale la principale (necessaria seppur non assorbente) verifica sulla solvibilità dell'imprenditore non può che inerire dapprima all'esistenza del credito e poi all'infruttuoso (rispetto alla situazione creditoria) tentativo di esecuzione individuale. Attività, quest'ultima, che può essere evitata soltanto in presenza di altri convergenti elementi di per sé sufficienti a dare prova della già accertata inadeguatezza del patrimonio liquido o facilmente liquidabile.

I predetti principi generali subiscono una parziale eccezione nel caso in cui la società resistente sia stata posta in liquidazione volontaria, cioè quando l'obiettivo dei soci (quanto meno a giudicare da ciò che hanno esternato in fase di programmazione societaria) non è quello di proseguire l'attività bensì solo di porre in essere le procedure finalizzate alla sua estinzione.

Al riguardo l'orientamento giurisprudenziale è, infatti, concorde nell'affermare che in ipotesi di società in liquidazione la verifica non può avere ad oggetto il piano imprenditoriale di sviluppo bensì il valore delle attività da liquidare rispetto alle passività riscontrate.

Nel previgente regime la Suprema Corte ha più volte ribadito che “quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini dell'applicazione dell'art. 5 l. fall., deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori sociali, previa realizzazione delle attività sociali, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte” (Cass. n. 21834 del 14/10/2009; Cass. n. 19141 del 6/09/2006; Cass. n. 6170 del 17/04/2003).



Orbene, nel caso di specie dagli atti dell'istruttoria, emerge che l'ammontare dei debiti scaduti e non ancora pagati è superiore alla soglia di € 30.000,00 prevista dall'art. 49 comma 5 CCII.

Il credito di cui al ricorso ammonta ad oltre € 175.345,79 a cui vanno aggiunti debiti previdenziali per € 7.357,00 (cfr certificazione Inps). Risultano plurimi tentativi di esecuzioni non andati a buon fine.

Le risultanze istruttorie hanno, quindi chiaramente evidenziato lo stato di insolvenza, nella specifica accezione sopra richiamata.

Il mancato deposito delle scritture contabili (onere che gravava sul resistente ed il cui mancato assolvimento non può che gravare negativamente sullo stesso soggetto processuale) ha impedito un esame approfondito del rapporto tra i debiti ed il patrimonio da liquidare.

In questo contesto, la sussistenza dello stato di insolvenza appare la naturale conclusione.

P.Q.M.

DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale a carico di **A.S. Trasporti S.r.l.s.** (C.F./P. IVA 03190960801), con sede legale in Gioia Tauro (RC), Strada Provinciale 111, in persona del legale rappresentante pro tempore

Delega alla procedura il giudice dott. Mario Cecchini.

Nomina curatore l'avv. **Carlo Oliva** del Foro di Palmi.

Ordina al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII.

Stabilisce il giorno **11 novembre 2025 ore 10.00** per l'adunanza dei creditori che avrà luogo nell'ufficio del Giudice delegato, per la verifica dello stato passivo.

Fissa ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali mobiliari su cose in possesso del fallito, il termine **perentorio di 30 giorni prima dell'udienza fissata per l'adunanza** per la presentazione delle relative domande di insinuazione con le modalità telematiche previste dalla normativa vigente.

Autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;



3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;

4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;

5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.

La sentenza produce i suoi effetti dalla data della pubblicazione ai sensi dell'art. 133 c.p.c.. Gli effetti nei riguardi dei terzi si producono dalla data di iscrizione della sentenza nel registro delle imprese ai sensi dell'art. dell'art. 49 comma 4 CCII.

Autorizza la prenotazione a debito delle spese per la registrazione della sentenza, le notifiche e le annotazioni di rito previste dall'art. 45 CCII in osservanza dell'art. 146 nn. 4 e 5 T.U spese di giustizia (D.P.R. n. 115/2002), ponendo a carico del curatore l'onere di segnalare il sopraggiungere di "disponibilità liquide" per consentire il recupero delle somme prenotate a debito.

Così deciso in Palmi, nella camera di consiglio del 9/7/2025

Il giudice del.

dott. Mario Cecchini

Il Presidente

dott. Piero Viola

